

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2012) 5187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/450/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito alle comunicazioni della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, dell'Italia, del Portogallo e del Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d'ispezione frontalieri di tali Stati membri nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alle ispezioni eseguite con esito soddisfacente dal servizio d'ispezione della Commissione, l'Ufficio alimentare e veterinario, è opportuno aggiungere alle voci

relative a tali Stati membri elencate nell'allegato I della decisione 2009/821/CE i nuovi posti d'ispezione frontalieri presso il Jade-Weser-Port di Wilhelmshaven in Germania e presso gli aeroporti di Riga in Lettonia e di Edimburgo nel Regno Unito.

- (4) Inoltre, l'Italia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Milano-Linate e revocare la sospensione temporanea del posto d'ispezione di Torino-Caselle. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale Stato membro elencate nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) Anche la Lettonia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d'ispezione frontaliero di Parnarnieki e quindi è opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

1) nella parte concernente la Repubblica ceca, la voce relativa all'aeroporto di Praha-Ruzyně è sostituita dalla seguente:

«Praha-Ruzyně	CZ PRG 4	A		HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O»
---------------	----------	---	--	--------------------------------------	----

2) la parte concernente la Germania è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Brake è soppressa;

b) la voce relativa all'aeroporto di Düsseldorf è sostituita dalla seguente:

«Düsseldorf	DE DUS 4	A		HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»	
-------------	----------	---	--	---------------------------------------	--

c) tra le voci relative all'aeroporto di Hannover-Langenhagen e all'aeroporto di Colonia (Köln) è inserita la seguente voce relativa a un nuovo posto d'ispezione frontaliero presso il Jade-Weser-Port:

«Jade-Weser-Port Wilhelmshaven	DE WVN 1	P		HC, NHC-T(FR), NHC-NT»	
-----------------------------------	----------	---	--	------------------------------	--

3) la parte concernente la Spagna è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería	ES LEI 1	P		HC, NHC	O»
----------	----------	---	--	---------	----

b) la voce relativa al porto di Villagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Villagarcía-Ribeira- Caramiñal	ES RIB 1	P	Villagarcía	HC, NHC	
			Ribeira	HC	
			Caramiñal	HC»	

4) la parte concernente l'Italia è così modificata:

a) la voce relativa all'aeroporto di Bergamo è sostituita dalla seguente:

«Bergamo	IT BGO 4	A		HC(2), NHC(2)»	
----------	----------	---	--	----------------	--

b) la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa	IT LIV 1	P	Porto Commerciale	HC, NHC-NT	
			Sintermar (*)	HC (*), NHC (*)	
			Lorenzini	HC, NHC-NT	
			Terminal Darsena Toscana	HC, NHC-NT, NHC-T(FR)»	

c) la voce relativa all'aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano-Linate (*)	IT LIN 4	A		HC(2) (*), NHC-T(2) (*), NHC-NT (*)»	
--------------------	----------	---	--	--	--

d) la voce relativa all'aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano-Malpensa	IT MXP 4	A	Magazzini aeroportuali ALHA	HC(2), NHC(2)	
			SEA		U, E
			Cargo City MLE	HC(2)	O»

e) la voce relativa all'aeroporto di Torino-Caselle è sostituita dalla seguente:

«Torino-Caselle	IT CTI 4	A		HC(2), NHC-NT(2)»	
-----------------	----------	---	--	----------------------	--

5) la parte concernente la Lettonia è così modificata:

a) la voce relativa alla strada per Patarnieki è sostituita dalla seguente:

«Patarnieki (*)	LV PAT 3	R	IC 1 (*)	HC(*), NHC-T(CH) (*), NHC-NT (*)	
			IC 2 (*)		U (*), E (*), O (*)»

b) tra la voce relativa alla ferrovia di Rēzekne e quella relativa al porto di Riga (Riga port) è inserita la seguente voce per un nuovo posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Riga:

«Riga (Airport)	LV RIX 4	A		HC-T(FR)(2)»	
-----------------	----------	---	--	--------------	--

6) nella parte concernente il Portogallo, la voce relativa al porto di Aveiro è soppressa;

7) la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

a) tra la voce relativa al porto di Bristol e quella relativa al porto di Falmouth è inserita la seguente voce per un nuovo posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Edimburgo (Edinburgh):

«Edinburgh	GB EDI 4	A	Extrordinair		O»
------------	----------	---	--------------	--	----

b) la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

«Hull	GB HUL 1	P		HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»	
-------	----------	---	--	-----------------------------	--